

REGIONE
TOSCANA



Giunta Regionale

VII RELAZIONE Maggio 2017

Legge Regionale n. 30/2003 e s.m.i.
“Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie
didattiche
in Toscana”

Articolo 30 - Monitoraggio e controllo

Giunta Regionale

Direzione
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore
IMPRENDITORIA AGRICOLA COORDINAMENTO
ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO

INDICE

Premessa

Capitolo 1 – Il riordino funzioni provinciali

- 1.1 Anno 2016 - Le modifiche alla l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”
- 1.2 Anno 2016 – Gli atti della Giunta regionale
- 1.3 Vigilanza e controllo a seguito del riordino delle funzioni
- 1.4 Le tabelle Ore lavoro/PLV a seguito del riordino delle funzioni

Capitolo 2 – Classificazione nazionale delle aziende agrituristiche

- 2.1 Gli atti a livello statale
- 2.2 Gli atti a livello regionale

Capitolo 3 – Il regolamento di attuazione della l.r. 30/2003

- 3.1 Le modifiche al regolamento di attuazione nel 2016/2017

Capitolo 4 – Fattorie didattiche

- 4.1 Il completamento degli atti regionali
- 4.2 Approfondimento Fattorie didattiche ed esenzione IVA

Capitolo 5 – Normativa agriturbistica e ipotesi future

- 5.1 Il limite delle strutture aziendali
- 5.2 L'agriturismo diffuso
- 5.3 Il “glamping”
- 5.4 La macellazione di animali allevati in azienda
- 5.5 La principalità condivisa
- 5.6 I contratti di rete in ambito agriturbistico

Capitolo 6 – Agriturismo e incentivi finanziari

- 6.1 PSR 2014/2020 Misura 6.4.1

Capitolo 7 - Dati consistenza aziende agriturbistiche in Toscana

- 7.1 Indagine amministrativa annuale elaborata dalla Regione Toscana per conto dell'ISTAT – dati 2010 e 2016

Capitolo 8 - Movimento dei clienti nelle strutture agriturbistiche in Toscana

Premessa

La relazione è redatta ai sensi dell'articolo 30 (Monitoraggio e valutazione) della l.r. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana".

Di seguito si riportano gli estremi delle relazioni precedenti:

- I RELAZIONE attività dell' anno 2004 - decisione di Giunta n. 15 del 17/10/2005
- II RELAZIONE attività dell' anno 2005 - decisione di Giunta n. 14 del 03/07/2006
- III RELAZIONE attività dell' anno 2006 - decisione di Giunta n. 8 del 02/07/2007
- IV RELAZIONE attività dell' anno 2007 - decisione di Giunta n. 1 del 21/07/2008
- V RELAZIONE attività dell' anno 2008 - decisione di Giunta n. 2 del 13/07/2009
- VI RELAZIONE attività dell'anno 2014 - decisione di Giunta n. 16 del 02/02/2015

L'art. 30 - Monitoraggio e valutazione - della l.r. 30/2003 che stabiliva una cadenza annuale della presente relazione è stato modificato tramite la l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, disponendo attualmente una cadenza biennale dall'anno successivo all'entrata in vigore di tale modifica.

Per motivi di priorità nei carichi di lavoro e in particolare per le ultime modifiche alla l.r. 30/2003 che hanno introdotto le attività di fattoria didattica, la redazione della VI Relazione è stata posticipata dal 2012 a dicembre 2014 privilegiando nella stesura l'evidenziazione delle modifiche alla normativa agrituristiche Toscana che si sono succedute dal 2009.

La presente relazione (VII) è stata redatta nel maggio 2017, al termine degli atti necessari per l'adeguamento alla classificazione nazionale per le strutture agrituristiche approvata con DM 1720 del 13/2/2013 .

Capitolo 1 – Il riordino funzioni provinciali

1.1 Anno 2016 - Le modifiche alla l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”

A seguito della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), anche la l.r. 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) è stata modificata tramite la l.r. 23 febbraio 2016 n. 14 per l'attuazione del trasferimento delle funzioni.

In particolare il riordino delle funzioni per la l.r. 30/2003 ha interessato:

- 1) le funzioni di vigilanza e controllo, che sono passate dalle province alla Regione Toscana;
- 2) le funzioni di raccolta dei dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisizione dei dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, che sono passate dalle province ai comuni capoluogo e città metropolitana.

In occasione delle modifiche per il riordino delle funzioni, la l.r. 30/2003 è stata anche sottoposta a manutenzione per quanto riguarda i riferimenti normativi in essa citati: in particolare i riferimenti alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sono stati aggiornati con i riferimenti alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Tramite la l.r. 14/2016 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015), sono state trasferite dalle Province alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

- requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo,
- classificazione
- caratteristiche delle strutture
- natura dei prodotti nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande
- norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche

Con il passaggio delle funzioni di controllo è passata alla regione anche la competenza sull'applicazione di determinate sanzioni e l'introito dei relativi proventi.

Per la Regione il quadro di riferimento tra attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni risulta adesso essere il seguente:

REQUISITO	COMPETENZA	RIFERIMENTI	IMPORTO
PRINCIPALITA'	Controllo RT e segnalazione al COMUNE	ART.24 C.5 lettera d) <i>violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati</i>	Da 250 a 1.500 euro
CLASSIFICAZIONE	Controllo RT e segnalazione al COMUNE	ART. 24 C.5 lettera d) <i>violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti</i>	Da 250 a 1.500 euro

		<i>sanzionati</i>	
PREZZI	Controllo RT Sanzioni applicate ed introitate direttamente dalla Regione Toscana	ART. 24 C. 6 lettera a) e b) <i>a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta</i> <i>b) applicazione prezzi superiori a quelli esposti</i>	Da 100 a 500 euro
CARATTERISTICHE STRUTTURA	Controllo RT e segnalazione al COMUNE	ART. 24 C. 5 lettera d) <i>violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati</i>	Da 250 a 1.500 euro
PRODOTTI UTILIZZATI	Controllo RT Sanzioni applicate ed introitate direttamente dalla Regione Toscana	ART. 24 C. 6 BIS <i>nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.</i>	Da 200 a 1.000 euro
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Controllo RT e segnalazione al COMUNE	ART. 24 C. 5 lettera d) <i>violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati</i>	Da 250 a 1.500 euro

Per inciso aggiungiamo che la l.r. 30/2003 prevede che le sanzioni amministrative sono raddoppiate qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole. Per quanto riguarda le sanzioni accessorie si sottolinea che la l.r. 30/2003 prevede in particolare che qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo (quindi compreso il requisito della principalità dell'attività agricola, ma non solo), il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.

Sempre in tema di riordino delle funzioni, con la l.r. 14/2016 sono passati dalle province ai comuni capoluogo e alla città metropolitana i compiti di raccolta dei dati ricettivi e acquisizione dei dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400). I dati raccolti devono essere trasmessi alla Giunta regionale.

Per l'acquisizione dei dati statistici riguardanti il *movimento clienti* il passaggio di funzioni non ha determinato cambiamenti nella metodologia della rilevazione dati. Per l'acquisizione dei dati relativi ai *servizi e alle attrezzature* di ogni singola struttura è in predisposizione un sistema che permette ai comuni capoluogo e alla città metropolitana di scaricare dal Sistema Informativo di Artea l'anagrafica delle aziende agricole che effettuano attività agrituristiche; l'anagrafica sarà accompagnata dai dati necessari alla rilevazione stessa.

Gli stessi dati possono essere utilizzati anche da parte dei comuni capoluogo e della città metropolitana per l'aggiornamento dei propri siti promozionali in quanto la l.r. 30 prevede che i dati presenti negli archivi tenuti e aggiornati dai competenti uffici

possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

La predisposizione di un sistema che permette ai comuni capoluogo e alla città metropolitana di scaricare dal Sistema informativo di Artea i dati in oggetto si è reso necessario in quanto tramite la l.r. 14/2016 è stata abrogata la comunicazione dei prezzi, servizi e attrezzature da parte degli imprenditori agrituristici: l'eliminazione di tale adempimento risponde all'esigenza di ridurre gli oneri delle imprese in considerazione che la comunicazione prezzi non era più obbligatoria a livello nazionale (il DLgs 23/5/2011 ha abrogato l'intero provvedimento Legge 25 agosto 1991, n. 284 che prevedeva la comunicazione prezzi) e in considerazione che l'imprenditore già tramite la DUA dichiara i dati necessari ad Istat.

Da qui l'importanza di avere, per la Regione Toscana, un archivio regionale delle aziende agrituristiche costantemente aggiornato, anche in considerazione che i dati degli agriturismi contenuti nel S.I. Artea confluiscono nel "Repertorio nazionale dell'agriturismo" istituito con DM 3 giugno 2014 del MIPAAF, vengono pubblicati sul sito Ministeriale <http://www.agriturismoitalia.gov.it> ed in ultimo è all'esame da parte di Istat il progetto di utilizzare il Repertorio nazionale dell'agriturismo per la consueta indagine annuale Istat sull'Agriturismo, alla quale le Regioni sono tenute a collaborare.

1.2 Anno 2016 – Gli atti della Giunta regionale

Con DGR n.1028 del 25-10-2016 sono stati disposti i primi indirizzi di coordinamento dei controlli in materia agricola, forestale e sviluppo rurale.

In considerazione del fatto che l'attività di controllo sulle aziende agricole risultava frammentata a seconda della normativa di riferimento, pur in presenza di attività produttive omogenee da controllare quali le colture e gli allevamenti, e che tale frammentarietà si è incrementata nel tempo a causa di interpretazioni ed applicazioni disposte dagli Enti locali in forza delle loro funzioni ora tornate di competenza regionale, è stato ritenuto opportuno razionalizzare le attività di controllo amministrativo ed in loco allo scopo di risparmiare risorse, migliorare l'efficacia dei controlli stessi e nel contempo operare una riduzione del disturbo delle attività produttive.

E' stato quindi disposto che il controllo in loco relativo alle 3 materie IAP, agriturismo e UMA dovrà essere effettuato tramite un'unica visita in loco ed è stato dato mandato ad Artea di procedere per l'estrazione di un campione unico per i controlli.

Considerato che attraverso questa razionalizzazione dei controlli si liberano risorse che consentono di aumentare le percentuali numeriche minime di aziende controllate ogni anno previste dalle normative quali appunto soglie minime è stato disposto che le percentuali minime di aziende campionate siano aumentate per il 2017 dal 10% minimo previsto in legge, al 15% per l'agriturismo, dal 2,5% delle precedenti norme al 5% per lo IAP e dal 5 al 7,5% per l'UMA e di verificare con successivi atti la necessità di mantenere, aumentare o diminuire tali percentuali di controllo, in base ai risultati degli stessi, alla conseguente analisi di rischio.

Successivamente, sempre nell'ambito degli indirizzi per l'attività di controllo, è stata adottata la DGR n. 1409 del 27-12-2016 avente per oggetto "Linee Guida per i controlli presso le aziende agricole in materia di IAP, Agriturismo e UMA".

La delibera rappresenta il manuale operativo ad uso dei Settori territoriali della Giunta per i controlli in oggetto, che quando possibile deve essere congiunti per le tre materie IAP, Agriturismo e UMA.

In particolare per l'ambito agriturismo è stata definita una traccia in base a quanto stabilito in l.r. 30/2003 su "cosa e come" effettuare il controllo da parte dei soggetti regionali preposti. La pubblicità dell'atto contribuisce a indirizzare l'operato della regione in un ambito di trasparenza e chiarezza.

1.3 Vigilanza e controllo a seguito del riordino delle funzioni

Alla luce del riordino delle funzioni, tramite il Decreto n. 6354 del 24-12-2015 e s.m.i. è stato ridefinito l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale". In ambito agriturismo i settori coinvolti sono i seguenti:

Settore "IMPRENDITORIA AGRICOLA. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONAMENTO AMMINISTRATIVO."

Competente per le funzioni di coordinamento delle attività di controllo svolte dai settori della direzione e attivazione dei monitoraggi, delle verifiche dei controlli sulle procedure amministrative, sui risultati e sugli esiti per l'attuazione degli interventi programmati, nonché funzionamento e implementazione del registro unico dei controlli (RUC) in raccordo con ARTEA e sulle sanzioni amministrative.

SETTORE Distretti rurali. Attività gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca

SETTORE Gestione della programmazione leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto

SETTORE Interventi per gli utenti delle macchine agricole (uma). Attività gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato

SETTORE Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags). Attività gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa

SETTORE Statistiche agricole. attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo

Competenti per le attività di controllo da svolgere sul proprio territorio in conformità agli indirizzi della Giunta regionale.

Per quanto riguarda gli indirizzi per l'attività di controllo, in particolare in considerazione dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 che stabilisce che la Giunta regionale provvede se occorre a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita, è stata adottata la DGR n.1028 del 25-10-2016 avente per oggetto "Primi indirizzi di coordinamento dei controlli in materia agricola, forestale e sviluppo rurale" tramite la quale è stato:

- dato mandato ad Artea (secondo le specifiche contenute nella stessa delibera) di provvedere a partire dal 2017 ad estrarre un campione unico di aziende per i controlli in materia di IAP, Agriturismo e UMA;
- disposto che il controllo in loco relativo a IAP, Agriturismi e UMA sia effettuato tramite un'unica visita, al fine di razionalizzare le attività di controllo allo scopo di risparmiare risorse, migliorare l'efficacia dei controlli stessi e nel contempo operare una riduzione del disturbo delle attività produttive;
- disposto che le percentuali minime di aziende campionate siano aumentate per il 2017 dal 10% minimo previsto in legge, al 15% per l'agriturismo, dal 2,5% delle precedenti norme al 5% per lo IAP e dal 5 al 7,5% per l'UMA, rimandando a una successiva verifica la necessità per gli anni successivi di mantenere, aumentare o diminuire le percentuali di controllo in base ai risultati degli stessi e alla conseguente analisi di rischio.

In particolare si evidenzia che la modalità delineata dalla Giunta per l'estrazione del campione unico per i controlli su IAP, Agriturismo e UMA prevede una estrazione primaria per fattori di rischio comuni e un'estrazione integrativa (rispetto all'universo campionario) finalizzata a mantenere l'integrità dell'universo campionario per la quale debbono essere individuate anche le specificità che escludono totalmente o parzialmente talune Aziende: tali specificità in parola sono individuate e comunicate ad ARTEA dai Settori competenti per materia IAP, Agriturismo e UMA.

Per delineare questo ultimo aspetto è stato emanato dal dirigente del Settore "IMPRENDITORIA AGRICOLA. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO" il Decreto n. 2041 del 24/2/2017 che indica i criteri, di seguito qui riportati, che Artea deve tenere in considerazione per l'estrazione del campione per l'anno 2017 delle aziende agrituristiche da sottoporre a controllo.

Agriturismo - Criteri per l'estrazione del campione

Con riferimento alle percentuali minime di aziende campionate che per il 2017 a seguito della DGR 1028 del 25-10-2016 "Primi indirizzi di coordinamento dei controlli in materia agricola, forestale e sviluppo rurale" devono essere portate dal 10% minimo, previsto in l.r. 30/2003 e s.m.i., al 15% , i criteri per l'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo per la materia Agriturismo sono i seguenti.

Si opera un campionamento casuale semplice per la quota del 30% e un campionamento pari al 70% considerando i seguenti fattori di rischio con le relative pesature in termini percentuali ed escludendo le aziende controllate con esito positivo nei due anni precedenti per lo stesso procedimento.

- 70% da aziende agrituristiche che offrono solamente attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande e/o degustazioni e assaggio e/o eventi promozionali con somministrazione pasti;
- 15% da aziende agrituristiche che offrono attività di pernottamento, con o senza altre attività agrituristiche, con numero posti letto pari o superiore a 50;
- 15% da aziende agrituristiche che offrono attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, con o senza altre attività agrituristiche, con numero posti tavola pari o superiore a 50;

Tali indicazioni sono state date in considerazione del fatto che rispetto alle varie attività agrituristiche a seguito dei controlli effettuati da vari enti, e in ultimo a fine 2015 da parte del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con la Unità Funzionale Sanità Pubblica e Veterinaria dell'USL 2 di Lucca, sono emerse percentuali di irregolarità molto alte per le strutture agrituristiche che forniscono attività di somministrazione pasti alimenti e bevande. Per questo è stato ritenuto necessario per questo primo campionamento 2017 concentrare principalmente le attività di controllo sulla natura dei prodotti utilizzati nel servizio di somministrazione e secondariamente sulle aziende agrituristiche di grandi dimensioni in termine di ospitalità.

Agriturismo - Criteri per la richiesta di controlli puntuali

Il settore "IMPRENDITORIA AGRICOLA. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" richiederà nel corso del 2017 un controllo puntuale sulle aziende agricole che ancora oggi non si sono adeguate a quanto previsto della l.r. 80/2009 (entrata in vigore il 15 aprile 2010) di modifica della disciplina agriturbistica in materia di titolo abilitativo.

Per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima libertà d'impresa, superando la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e introducendo anche nel settore agriturbistico una reale semplificazione del procedimento amministrativo, la l.r. 80/2009 ha previsto per l'avvio dell'attività agriturbistica l'eliminazione del un titolo strettamente autorizzativo (autorizzazione comunale) a favore della presentazione delle "Dichiarazione Inizio Attività" (DIA), sostituita successivamente dalla "Segnalazione Certificata Inizio Attività2 (SCIA) tramite la l.r. n. 69 del 3/12/2012.

La stessa la l.r. 80/2009 prevedeva tramite l'art. 30 una norma transitoria che faceva salvi :

- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di avvio attività, i quali si concludevano a norma della disciplina previgente salvo espresso ritiro dell'istanza presentata da parte dell'imprenditore;
- i titoli abilitativi (autorizzazioni agriturbistiche) già conseguiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di avvio attività, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell'ultima variazione o conferma della relazione agriturbistica.

I tre anni (massimi) sopra citati sono scaduti in data 15 aprile 2013 e ancora oggi si rileva che alcune aziende autorizzate prima dell'entrata in vigore delle modifiche delineate dalla l.r. 80/2009 (15 aprile 2010) non si sono ancora adeguate al passaggio tra il "vecchio" titolo abilitativo e il "nuovo" titolo abilitativo, con relativa e propedeutica compilazione della DUA Agriturbistica sul sistema Artea.

Dopo il 15 aprile 2013 gli imprenditori già autorizzati che hanno continuato a svolgere attività agriturbistica senza adeguarsi alle nuove disposizioni della l.r. 30/2003, hanno esercitato l'attività senza il titolo abilitativo nuovo.

Si evidenzia che meccanismo di passaggio tra autorizzazione e SCIA non deve essere solo visto come mero adempimento burocratico per i seguenti motivi:

- la precedente normativa regionale prevedeva quale titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Tale autorizzazione per disposizione di legge andava "confermata" ogni tre anni con la presentazione da parte

dell'imprenditore agricolo di una dichiarazione che attestasse il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione agrituristica: la dichiarazione triennale adesso non è stata riconfermata come adempimento successivo alla SCIA;

- nella vigente disciplina agrituristica è prevista una norma puntuale di adeguamento (art. 30 l.r. 80/2009) e non sono previsti percorsi che possono far ritenere valide le precedenti autorizzazioni comunali in base, ad esempio, al "rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e dei principi di economicità, di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa";
- la compilazione della relazione agrituristica sul sistema ARTEA non è un adempimento formale, ma unico presupposto per la dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica e quindi fondamentale per la dimostrazione della connessione dell'attività agrituristica e del regime fiscale agevolato da applicare per le attività agrituristiche;
- rispetto al precedente sistema autorizzatorio (che comunque richiedeva un'attestazione sul mantenimento dei requisiti della principalità) il nuovo sistema DUA/SCIA prevede l'utilizzo di parametri diversi da quelli utilizzati nei primi anni 2000, in linea con i valori contenuti nelle Tabelle CRA INEA attuali (vedere adesso DGR n. 476/2016 e smi per i valori delle ore lavoro e per i valori della produzione standard) e utilizzando il piano di coltivazione grafico (previsto dal DM MiPAAF 162/15) che ogni azienda deve tenere aggiornato nel proprio fascicolo elettronico sul S.I. Artea.

Per quanto sopra il settore competente in materia di agriturismo ha svolto a fine 2016 un'ampia attività di sensibilizzazione verso i Comuni/Suap circa due temi principali:

- importanza di contattare gli imprenditori agricoli che svolgevano attività agrituristica ancora con il vecchio titolo abilitativo e che non avevano presentato una cessazione o adeguamento tramite DUA/SCIA al fine di invitarli a regolarizzare quanto prima la propria situazione e facendo presente che se non adempienti saranno oggetto di controllo puntuale;

-importanza dell'aggiornamento dell'archivio agrituristico sul S.I. Artea da parte dei Comuni/Suap, come indicato nel Decreto n. 589 del 25/2/ 2011 Disposizioni tecniche e procedurali, con riferimento all'articolo 28 della l.r. 30/2003.

1.4 Le tabelle Ore lavoro/PLV a seguito del riordino delle funzioni

Il riordino delle funzioni tra Province e Regione Toscana ha determinato anche l'adozione di un ulteriore e rilevante atto, che ancora una volta vede l'associazione di ambiti diversi (IAP e Agriturismo) afferenti all'azienda agricola.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 22/2015 che stabilisce che la Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita, è stata approvata la DGR n. 1250 del 21/12/2015 avente per oggetto "Principalità dell'attività agricola ai sensi della l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 per IAP e Agriturismo - rimodulazione delle codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro".

Sia la l.r. 30/2003 in materia di agriturismo che la l.r. 45/2007 in materia di IAP disponevano che le singole province potevano apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni rispetto ai valori delle tabelle contenute nel regolamento 46/2004 di attuazione della l.r. 30/2003 e/o aggiungere colture e allevamenti non previsti dall'allegato attribuendo specifici valori. La Giunta, sentite le principali associazioni del settore agricolo, ha proceduto in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita in riferimento alla l.r. 30/2003 e l.r. 45/2007, con l'approvazione di una tabella regionale unica, generata dalla rielaborazione dei dati Ore lavoro e PLV del regolamento 46/2004 e delle varie delibere fino all'ora approvate dalle singole province.

Considerando che per le aziende agricole la costituzione del "Fascicolo Aziendale" è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto e che il Piano Colturale Grafico aziendale all'interno del fascicolo elettronico è inserito utilizzando una precisa codifica dei parametri (stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013 valida per tutto il territorio nazionale), le tabelle di cui alla DGR n. 1250 del 21/12/2015 risultano oggi comprensive di tutte le codifiche (codice coltura) da utilizzare, in linea con i contenuti delle Tabelle CRA INEA attuali.

Successivamente alla DGR n. 1250 del 21/12/2015 è stata approvata la DGRT n. 476/2016 che ha sostituito l'intero set di codifiche da utilizzare, disponendo che ulteriori modifiche di natura strettamente tecnica sono adottate con atto dirigenziale della competente strutture della Giunta.

Capitolo 2 – Classificazione nazionale delle aziende agrituristiche

2.1 Gli atti a livello statale

Brevemente si riassume che la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" dispone che al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Tale norma è stata oggetto di un ricorso alla Corte Costituzionale promosso dalla Regione Toscana e uno promosso dalla regione Lazio. I ricorsi erano volti a impugnare la legge nazionale su varie questioni o perché ritenute troppo di dettaglio per una legge quadro o perché in contrasto con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 339 depositata il 12 ottobre 2007 ha deciso per quanto riguarda l'aspetto della classificazione agrituristiche che è legittima la previsione di una classificazione nazionale degli agriturismi: si tratta di una funzione amministrativa in cui la Corte ha individuato un'esigenza di esercizio unitario a livello nazionale. E' stata comunque interessante la sottolineatura della Corte per quanto riguarda, nell'ambito della definizione della classificazione, il coinvolgimento delle Regioni ("intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni"). Il ricorso della Regione Toscana su questo punto ha fatto chiarezza.

Dopo un lungo lavoro preparatorio che ha visto il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo, istituito nel 2011 e poi trasformatosi nel 2013 nel Comitato consultivo dell'agriturismo (DM 13078 del 23/10/2013), e acquisita in ultimo l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013, con il Decreto Ministeriale n. 1720 del 13/2/2013 è stato approvato il sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche,.

Con il medesimo decreto è stato approvato anche il "Marchio nazionale dell'agriturismo", la cui applicazione è stata successivamente disciplinata tramite il DM n. 5964 del 3 giugno 2014 con il quale è stato istituito anche il "Repertorio nazionale dell'agriturismo" quale banca dati ufficiale del Mipaaf dove far confluire tutti i dati delle aziende presenti nei singoli elenchi agrituristiche regionali.

Completano la panoramica delle disposizioni statali il "marchio Agriturismo Italia" approvato assieme ai criteri omogenei per la classificazione con il DM n. 1720/2013. Il marchio ha come obiettivo la riconoscibilità di un'azienda agrituristiche in quanto in base ad esso i turisti e gli operatori professionali possono facilmente distinguere tali imprese. Questa distinzione è molto importante per il mercato sia nazionale che internazionale, soprattutto per quei turisti che non conoscono cosa sia l'agriturismo e che cosa rappresenta effettivamente, e che corrono il rischio di essere disorientati

rispetto alle altre forme di ospitalità che pure operano nel territorio rurale, ma non si connotano con i requisiti propri dell'agriturismo e dell'azienda agricola.

Il marchio Agriturismo Italia, insieme alla targa di riconoscimento, lo strumento da utilizzare in abbinamento all'immagine aziendale coordinata dell'azienda agrituristica. Esso potrà, quindi, essere inserito in tutte le declinazioni di comunicazione aziendale (carte intestate, biglietti da visita, depliant, opuscoli, brochure, shopper, sito aziendale, campagne su social network, banner pubblicitari ecc.).

Le indicazioni per la realizzazione della Targa di riconoscimento da apporre all'esterno delle aziende agrituristiche e che contiene il logo ministeriale, il logo regionale, il marchio Agriturismo Italia, la denominazione dell'azienda e il livello di classificazione, sono invece contenute nel manuale d'uso predisposto dal Mipaaf e Ismea.

Agli atti emanati a livello nazionale hanno fatto seguito, in tempi diversi, gli atti delle singole regioni per adeguare le proprie normative alle disposizioni nazionali.

2.2 Gli atti a livello regionale

Indicativamente a fine 2016 circa 10 regioni hanno già adottato la classificazione nazionale decidendo per il simbolo proposto dal Ministero e rappresentato da un girasole (Valle d'Aosta e Lombardia integrandolo con un proprio simbolo). Le altre regioni hanno espresso e confermato l'impegno ad adeguarsi, ma non hanno ancora adottato i relativi atti. La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano hanno dichiarato che non si adegueranno.

Come indicato dal DM n. 1720 del 13/2/2013 relativo al sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche, le regioni avevano la possibilità di optare nel rispetto di precise regole per una procedura di inserimento a livello regionale di alcune variazioni (da sottoporre a parere del Ministero) finalizzate ad introdurre parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali

La Regione Toscana sentite le principali associazioni del settore agricolo, ha ritenuto opportuno a ottobre 2014 presentare agli uffici del MIPAAF la propria proposta di "regionalizzazione" per alcuni criteri di classificazione definiti a livello nazionale. La proposta è stata sottoposta al MIPAAF che ha espresso parere favorevole in quanto le variazioni apportate nella valutazione dei requisiti della scheda regionale non sono risultate in contrasto con le indicazioni nazionali.

Le modifiche apportate ai criteri omogenei definiti a livello nazionale hanno interessato essenzialmente l'aggiunta di alcune specificità o l'eliminazione di un requisito esistente, ma ritenuto non pertinente per la nostra regione, nonché la modifica della descrizione di alcuni requisiti esistenti per riallineare il requisito stesso alla nostra normativa regionale. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti adeguamenti:

E' stato eliminato il requisito relativo al possesso di "una certificazione di qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o equivalente" confermato il requisito relativo al possesso di "una certificazione di sistema qualità dei servizi di

accoglienza rilasciata da ente terzo” e inserito il requisito inerente il possesso del titolo di “Operatore agriturismo” e di “Operatore fattoria didattica” che fanno parte del Repertorio dei profili professionali della Regione Toscana. E’ stato inserito un apposito punteggio per le aziende che svolgono attività di agricoltura sociale. Sono stati riallineati alla nostra normativa alcuni requisiti che nella descrizione facevano riferimenti a parametri diversi rispetto alle nostre norme di legge (ad esempio nell’ambito dei prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT è stato inserito la specifica “toscani” come previsto dalla l.r. 30/2003, oppure nel caso di parametri di riferimento numericamente difformi con la nostra normativa gli stessi sono stati ricondotti ai requisiti previsti dalla l.r. 30/2003 e relativo regolamento).

Successivamente al parere del ministero si è verificato una fase di incertezza sul simbolo da adottare: la Regione Toscana poteva mantenere una certa “identità” mantenendo come simbolo della classificazione il logo della spiga o “adeguarsi” al simbolo proposto dal ministero corrispondente al logo del girasole. Logicamente entrambe le scelte presentavano punti di forza e di debolezza e la scelta del logo della spiga certo avrebbe influito sul contesto nazionale essendo la Regione Toscana la prima regione per numero di strutture agrituristiche presenti (4.391 aziende dati Istat 2015) e seguita dalla provincia di Bolzano (3.125 aziende dati Istat 2015) che comunque aveva già dichiarato di non adeguarsi alla classificazione nazionale. Perdere fin dall’inizio oltre 7.500 aziende su un totale nazionale di 22.238 avrebbe compromesso la riuscita dell’immagine omogenea di classificazione.

La Regione Toscana ha optato infine per l’adozione del logo del girasole. Con DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R è stato modificato il proprio sistema di classificazione basato su 3 livelli e identificato con il simbolo della spiga, adeguandosi ai criteri omogenei approvati a livello nazionale con il DM 13 febbraio 2013 (Determinazione sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche) basato su 5 livelli e identificato con il simbolo del girasole.

Il nuovo sistema di classificazione in coerenza con le disposizioni statali avrebbe dovuto riservare la classificazione alle sole strutture agrituristiche che offrono soggiorno con pernottamento, con o senza altri servizi agrituristici associati. In applicazione della l.r. 30/2003 che prevede la classificazione obbligatoria come condizione indispensabile per l’avvio delle attività agrituristiche la Giunta ha ritenuto opportuno prevedere una classificazione automatica “base” (pari al primo livello che corrisponde ai requisiti minimi obbligatori per legge) a tutte le strutture che esercitano attività agrituristiche; le strutture che offrono attività di pernottamento, in relazione al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003, possono classificarsi ai livelli superiori al primo tramite autocertificazione

Le aziende già classificate all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2017 utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione individuato, sulla base dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003, risulti superiore a uno.

Per quanto riguarda il marchio Agriturismo Italia che, ai sensi del DM n. 5964 del 3 giugno 2014, identifica tutte le aziende e svolgono attività agrituristiche viene stabilito

che lo stesso è dato in concessione alle aziende secondo le indicazioni della Giunta regionale che con proprio atto definisce:

- a) le regole e le procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio;
- b) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni;
- c) il sistema di controllo dell'uso del marchio.

La delibera di Giunta che definisce quanto sopra indicato è stata approvata nella seduta del 29/5/2017 n. 567.

Per quanto riguarda la Targa di riconoscimento che riporta al suo interno il marchio "Agriturismo Italia", viene stabilito che le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche (tutte) devono apporre all'ingresso per gli ospiti dell'azienda la targa identificativa disciplinata nel manuale d'uso grafico del marchio previsto dal DM 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).

Le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono la targa con il marchio "Agriturismo Italia", devono sostituire entro il 31 dicembre 2017 la targa precedentemente prevista dalla normativa regionale.

E' in corso da parte dell'ufficio della Giunta competente in materia di agriturismo la predisposizione di una applicazione che sarà messa a disposizione delle aziende (già classificate o di nuova costituzione) che offrono attività di pernottamento e hanno i requisiti per ottenere una classificazione superiore al primo livello per:

- provvedere alla compilazione la griglia dei requisiti per la determinazione in automatico del livello di classificazione
- acquisire il file relativo alla dichiarazione dei requisiti da allegare alla comunicazione al SUAP con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o sua variazione qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione già dichiarato
- stampare la dichiarazione dei requisiti selezionati che deve essere esposta al pubblico all'interno dell'azienda in luogo ben visibile
- acquisire il file che deve essere stampato su Plexiglas per la realizzazione della targa di riconoscimento

La stessa applicazione potrà essere utilizzata per acquisire il file per la realizzazione della targa di riconoscimento in Plexiglas anche da parte delle aziende classificate al primo livello.

L'applicazione sarà disponibile tramite il portale della giunta regionale alla pagina internet <http://www.regione.toscana.it/impres/agricoltura/agriturismo> nonché nella pagina dedicata all'agriturismo del Blog dell'Agricoltura sociale curata dal settore scrivente <http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo> .

Capitolo 3 – Il regolamento di attuazione della l.r. 30/2003

3.1 Le modifiche al regolamento di attuazione nel 2016/2017

Oltre che per adeguare le norme regionali in materia di classificazione delle aziende agrituristiche ai criteri omogenei approvati a livello nazionale il DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R è intervenuto sulle disposizioni in materia di:

- utilizzo di prodotti per il completamento delle pietanze
- macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda
- lavorazione delle carni
- ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole
- riallineamento atti relativi alle tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche
- interoperabilità tra piattaforma Artea e piattaforma STAR in materia di DUA/SCIA agrituristica

Per quanto attiene la somministrazione pasti rimane inalterato l'impianto della l.r. 30/2003 per cui la base per la somministrazione pasti alimenti e bevande è costituita dai prodotti aziendali integrati da prodotti di aziende agricole toscane e certificati toscani. Con le modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 30 approvate a inizio 2017 si interviene quindi sul COMPLETAMENTO delle pietanze che (come era già stabilito) può avvenire mediante l'utilizzo di prodotti non aziendali: la modifica normativa si sostanzia in un maggiore dettaglio di quanto già previsto dal regolamento di attuazione, preso atto difficoltà applicative riscontrate in questi anni da parte di molti operatori.

Per il completamento delle pietanze possono essere quindi utilizzati:

- a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
- b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione;
- c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione.

Per quanto attiene la macellazione, per contemperare le istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico e l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare, nonché per favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari zootecnici attraverso la filiera corta, sono state introdotte norme che consentono la macellazione in azienda di piccole quantità di pollame e lagomorfi allevati in azienda (massimo 500 capi/anno per polli e 500 capi/anno per conigli e lepri), nel rispetto del Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853/2004 il cui ambito di applicazione (art.3) non comprende la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore

finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale. Fermo restando l'obbligo di procedure di autocontrollo le modifiche introdotte dettagliano le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni che devono essere adottate.

Per le stese motivazioni sono state introdotte e dettagliate anche le norme per la lavorazione, il sezionamento e trasformazione delle carni (ottenute dalla macellazione in locali dell'azienda o extra aziendale) a condizioni che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti.

Nell'ambito dell'ospitalità in spazi aperti con il DPRG 29 marzo 2017, n. 14/R è stata introdotta la possibilità di ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole. La sosta è possibile fino a 10 mezzi senza alcuna prescrizione e oltre 10 mezzi con dispositivi antincendio. Si tratta di una tipologia di attività agrituristica "atipica" in quanto non direttamente integrante del reddito agricolo, ma che risponde all'esigenza di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali, anche già presenti, e finalizzati alla promozione dei propri prodotti aziendali o di determinate attività agrituristiche quali la somministrazione pasti. Si tratta di una attività da esercitare previa presentazione della relazione agrituristica (DUA) e segnalazione certificata inizio attività (SCIA). Questa attività non incide sul monte ore dell'attività agrituristica.

Per quanto attiene ore lavoro e i valori della produzione lorda da applicare per il calcolo della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, il regolamento regionale di attuazione della l.r. 30/2003 nel disciplinare i coefficienti da applicare in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche aveva riservato la possibilità che gli stessi fossero modificabili da parte delle province. A seguito del riordino istituzionale che ha ricondotto a livello regionale le competenze in agricoltura la Giunta regionale, in base all'articolo 9 della l.r. 22/2015, ha provveduto con propria deliberazione ad approvare le tabelle ore lavoro e valori della produzione lorda uniche regionali, valide per l'intero territorio: la DGR n. 1250 del 21/12/2015 avente per oggetto "Principalità dell'attività agricola ai sensi della l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 per IAP e Agriturismo -rimodulazione delle codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro" è comprensiva di tutto il set di codifiche da utilizzare (codice coltura) anche nell'ambito del Piano grafico delle coltivazioni, in linea con i contenuti delle Tabelle CRA INEA attuali.

Con le ultime modifiche al Reg. 46/2004 è stato così approvato il necessario riallineamento tra l.r. 22/2015, Reg. n. 46/2004 e DGR n. 1250 del 21/12/2015 (che nel frattempo è stata sostituita dalla DGR 476/2016, disponendo che ulteriori modifiche di natura strettamente tecnica siano adottate con atto dirigenziale della competente struttura della Giunta).

In ultimo, ma non certo per importanza, il DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R ha introdotto alcune modifiche in materia di SCIA agrituristica per tener conto delle esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione e in conseguenza dello sviluppo dell'interoperabilità tra il Sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Tramite tale interoperabilità è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute dalla piattaforma STAR utilizzata dagli Uffici Suap dei

Comuni, specificando per ognuna: l'identificativo dell'atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione). Tale sistema permetterà per il futuro di disporre di un archivio regionale delle strutture agrituristiche costantemente aggiornato senza gravare sull'amministrazioni comunali competenti per l'aggiornamento manuale dell'archivio regionale.

Le modifiche sopra esposte effettuate sul reg. 46/2004 di attuazione della l.r. 30/2003 sono state ampiamente condivise con il territorio prima della presentazione da parte dell'Assessore Remaschi in Giunta: sono state consultate a più riprese le principali associazioni del settore agricolo e sono stati realizzati tre incontri pubblici sul territorio ad Arezzo Lucca e Firenze nei mesi di novembre/dicembre 2016.

Aggiornamenti sui lavori in corso relativi alle modifiche in oggetto sono stati pubblicati sul sito della Regione Toscana, nella sezione agriturismo del blog dell'agricoltura sociale: <http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo>

Capitolo 4 – Fattorie didattiche

4.1 Il completamento degli atti regionali

La definizione di “fattoria didattica” è stata introdotta in l.r. 30/2003 tramite la l.r. 80/2009, ma è stato necessario un successivo intervento legislativo per poter disciplinare la materia in quanto l’attività può essere svolta non solo dalle imprese agrituristiche, ma da tutte le imprese agricole. Si è resa quindi necessaria una ulteriore modifica della legge 30 (effettuata con l.r. 4/2014) che introducesse nella disciplina vigente le norme per definire il procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività, i requisiti professionali necessari, ecc. per operare anche al di fuori dell’ambito agrituristico e quindi anche in assenza del requisito della principalità dell’attività agricola.

La l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” si è “trasformata” così in l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”.

In particolare a livello di legge, tramite la l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 “Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)” sono stati introdotte in l.r. 30/2003 le seguenti norme:

Soggetti legittimati all’esercizio delle fattorie didattiche:

sono soggetti legittimati all’esercizio delle fattorie didattiche le imprese agricole, singole e associate

Avvio delle attività di fattoria didattica:

per avviare l’attività occorre procedere con la presentazione telematica di una SCIA al Suap del comune

Due situazioni a scelta dell’imprenditore:

- l’imprenditore può avviare la fattoria didattica come attività agrituristica, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per l’agriturismo (iva al 50% e imponibile irpef con abbattimento del 75 % come da Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5) soddisfacendo il requisito della “principalità delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche” esercitate.

- l’imprenditore può avviare la fattoria didattica fuori dall’ambito agrituristico, dovrà avere la disponibilità di un’azienda agricola ai sensi del CC ma sarà svincolato dal criterio della principalità delle attività agricole, non beneficiando di alcuna agevolazione fiscale.

Requisiti per avviare l’attività:

in particolare viene stabilito che l’imprenditore agricolo o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore dovrà possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per “Operatore di fattoria didattica”
- b) diploma o laurea in materie pedagogiche;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti ;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della l.r. 4/2014.

Logo identificativo:

le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione e denominato "Rete delle Fattorie didattiche della Toscana"

Elenco delle fattorie didattiche toscane:

sarà realizzato un elenco sul sistema Artea dei soggetti che svolgono attività di fattoria didattica

Inserimento sanzioni:

per chi esercita l'attività di fattorie didattiche in violazione delle prescrizioni inserite con la l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 di modifica della legge 30/2003 sono previste apposite sanzioni

Regolamento di attuazione:

la l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 stabilisce che con regolamento di attuazione sono disciplinate norme di dettaglio

Entrata in vigore

in legge è stabilito che il regolamento n. 46/R del 2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"), sarà modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e le disposizioni sulle fattorie didattiche si applicano dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di modifica.

Alla modifica della legge 30 ha fatto seguito la modifica del regolamento di attuazione n. 46/2004, effettuate tramite il DPGR n. 74/R del 9 dicembre 2014. In particolare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge, sono stati definiti i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o delle altre strutture aziendali, requisiti organizzativi, le modalità di utilizzo del logo identificativo e norme di dettaglio per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e per l'elenco regionale delle fattorie didattiche.

Il regolamento 74/2014 è stato pubblicato sul BURT del 17/12/2014 ed entrato in vigore, assieme alle disposizioni di legge sulle Fattorie didattiche, il 2/1/2015.

Successivamente il quadro normativo delle fattorie didattiche si è completato come indicato dalla legge e dal regolamento, con l'adozione del logo e l'istituzione dell'elenco delle fattorie didattiche.

Con Delibera n. 357 del 30 marzo 2015 la Giunta ha approvato il logo "Rete delle fattorie didattiche della Toscana" incaricando i competenti uffici della Direzione Generale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze" (ora Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale) di individuare, con propri atti, le direttive e le modalità d'uso del logo e di porre in essere le procedure per la registrazione nazionale del marchio presso la C.C.I.A.A. di Firenze (avvenuta a seguito del Decreto Dirigenziale n. 4518 del 5 ottobre 2015).



Logo "Rete delle fattorie didattiche della Toscana" approvato con DGR 357 /2015

Conseguentemente con Decreto Dirigenziale n. 5802 del 1 dicembre 2015 è stato approvato il manuale e il disciplinare per l'uso del logo identificativo "Rete delle fattorie didattiche della Toscana", nonché le direttive per l'iscrizione delle aziende nell'Elenco delle fattorie didattiche.

L'atto, oltre a richiamare le finalità e la descrizione del logo precisa le indicazioni per la realizzazione e utilizzo del logo e stabilisce come e quando i soggetti abilitati all'utilizzo del logo ne possono fare richiesta. L'uso del logo è autorizzato dopo la presentazione dell'apposita DUA tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). Con la richiesta dell'uso del logo automaticamente il soggetto viene iscritto nell'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui alla l.r. 30/2003 tenuto da ARTEA e disponibile sul sito www.artea.toscana.it nella prima pagina, sezione "In evidenza".

Con la richiesta di autorizzazione per l'uso del logo l'imprenditore si impegna a rispettare il disciplinare e manuale d'uso del logo e si impegna a presentare apposita comunicazione nel caso di cessazione definitiva dell'esercizio di fattoria didattica.

Al 31/12/2016 in elenco risultano iscritte 56 Fattorie didattiche.

Provincia di	N. fattorie didattiche
AR	13
FI	10
GR	3
LI	6
LU	3
MS	4
PI	3
PO	3
PT	8
SI	3

4.2 Approfondimento Fattorie didattiche e esenzione IVA

Il DPR 26/10/1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" prevede che sono esenti da IVA le *prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.*

Da un approfondimento effettuato in due tempi con gli uffici della Agenzia delle Entrate della Toscana, risulta che ad oggi tale esenzione non è applicabile per le fattorie didattiche disciplinate della l.r. 30/2003.

Molte altre regioni (Campania, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna e Sicilia) hanno previsto tramite le loro normative per l'iscrizione nei rispetti elenchi regionali delle Fattorie didattiche procedure autorizzative e non autocertificative (come previsto per la nostra regione). In alcuni casi (es. Campania) è stabilito che la valutazione della validità dell'offerta formativa resa dalla Fattoria Didattica avviene nel corso di una ispezione a cui partecipano referenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e dell'Istruzione.

L'Agenzia delle Entrate tramite la Consulenza giuridica n. 911 de febbraio 2015, promossa dalla Regione Toscana, per l'accreditamento regionale ha ribadito la necessità di un preventivo controllo circa la sussistenza dei requisiti necessari in merito alla qualità formativa, precisando che integrare il regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 prevedendo esplicitamente "i criteri e contenuti minimi dei corsi" possa equivalere al "riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente".

Fermo restando l'impianto di avvio dell'attività di fattoria didattica tramite un procedimento che non prevede un preventivo parere positivo o autorizzazione da parte di un ente o organismo incaricato, l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate si traduce nello specifico con la necessità per la Regione Toscana di stabilire, normare e approvare percorsi di formazione (obbligatorie) per i singoli corsi o attività formative offerte dalle fattorie didattiche, tramite i quali "vengono definiti gli obiettivi didattici dei corsi, individuate le modalità di svolgimento dell'attività a valenza didattica, specificate le caratteristiche strutturali che le fattorie didattiche devono possedere".

Definire e standardizzare i singoli moduli didattici che costituiscono l'offerta formativa delle Fattorie didattiche risulterebbe per le singole aziende agricole oneroso e impegnativo, e le aziende risulterebbero "ingessate" e private di iniziativa e autonomia sul programma delle attività i cui obiettivi educativo/didattici sono da realizzare, come indicato nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003, in accordo con gli insegnanti e/o accompagnatori e in base alle potenzialità dell'azienda agricola, alle valenze territoriali e ambientali e al periodo di accoglienza.

A questo punto per giungere a poter beneficiare dell'esenzione IVA occorre o tornare a un sistema autorizzativo dove a monte dell'iscrizione nell'elenco regionale

delle Fattorie didattiche l'amministrazione svolge puntuali controlli sulle aziende e formalizza con un atto il riconoscimento della singola Fattoria didattica, oppure rispondere puntualmente all'indicazione dell'Agenzia delle Entrate "omologando" in qualche modo tutte le Fattorie didattiche della nostra regione e prevedendo numerosi percorsi di formazione obbligatoria.

Per adesso, sentite le associazioni di categoria, è stato scelto di lasciare libertà di impresa alle fattorie didattiche, mantenendo l'attuale sistema autocertificativo e l'attuale impianto normativo, anche in considerazione che una volta dettagliati e normati i corsi dell'offerta formativa delle fattorie e resa la frequenza obbligatoria per gli operatori a specifici corsi, dalle risposte ricevute non sembrerebbe "automatico" il beneficio dell'esenzione IVA.

Con Risoluzione del 15/03/2007 n. 53 l'Agenzia delle Entrate riconosce alle Fattorie didattiche della Campania l'esenzione IVA in quanto risulta soddisfatto, nel loro caso, sia il requisito soggettivo (riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente della Fattoria didattica) che oggettivo (prestazioni la cui natura educativa e didattica discende dai programmi statali e regionali in materia di educazione alimentare), per cui il percorso per l'applicazione dell'esenzione per le fattorie didattiche della Toscana potrebbe incontrare una ulteriore difficoltà determinata anche dalla sempre maggiore carenza di finanziamenti statali e regionali alla base della programmazione regionale.

Capitolo 5 – Normativa agrituristica e ipotesi future

5.1 Il limite delle strutture aziendali

La peculiarità delle attività di diversificazione all'interno delle aziende agricole risiede nel fatto che la tipologia delle attività stesse sono in costante divenire.

Storicamente l'attività agrituristica è iniziata come forma di ospitalità che esprimeva, in maniera spontanea e non organizzata, l'esigenza di trascorrere una vacanza in campagna da parte di coloro che vivevano nella città. Si trattava principalmente di ospitalità con pernottamento, tanto che ancora oggi il termine agriturismo è associato principalmente a questa attività, sorta nei primi anni '70 e disciplinata per la prima volta a livello nazionale nel 1985 (l. 730) e successivamente nel 2006 (l. 96). In Regione Toscana la prima normativa di settore risale al 1987 (l.r. 36).

Nel tempo l'agriturismo si è arricchito di nuove attività, di volta in volta prima "improvvisate" e autogestite dall'imprenditore agricolo sull'esigenza di sfruttare al meglio la propria azienda e le proprie conoscenze, e solo successivamente prese in considerazione dalle istituzioni.

Per la legge nazionale, ma ancora più dettagliatamente per la l.r. 30/2003 della Regione Toscana, l'agriturismo oggi giorno non è solo pernottamento in camere o appartamenti, ma anche:

- Agricampeggio
- Agrisosta camper
- Somministrazione pasti alimenti e bevande
- Degustazioni
- Eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità certificata
- Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale
- Attività sociali e di servizio per le comunità locali
- Fattorie didattiche

Si deve tener presente che il cardine dell'agriturismo è la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica: è una forma di integrazione al reddito che proviene dalla coltivazione, allevamento e selvicoltura.

Qualsiasi imprenditore extra agricolo può esercitare in zona rurale le stesse attività sopra citate, ma solo l'imprenditore agricolo se vuole fregiarsi del titolo di "Agriturismo" e usufruire delle agevolazioni fiscali del settore deve farlo rispettando il criterio della principalità dell'attività agricola che non deve esser visto come un onere o un obbligo di legge, ma bensì come una opportunità: in tal modo l'imprenditore agricolo perseverando con il suo impegno agricolo cura la terra, il paesaggio, l'economia agricola, assumendo un ruolo di custode attivo del paesaggio, della gestione del territorio e della difesa dal dissesto idrogeologico in relazione allo spopolamento e concentrazione a valle delle popolazioni, dall'altro può integrare il reddito agricolo (che da se spesso rappresenta ben poca cosa) e usufruire di agevolazioni fiscali non indifferenti.

Il successo dell'agriturismo Toscano è strettamente collegato al nostro paesaggio ed è dalla conservazione di un sistema produttivo agricolo locale che dipende la salvaguardia di questo paesaggio.

In questo quadro un limite è sempre più avvertito da parte di molti imprenditori agricoli: il limite delle strutture aziendali. Perché l'azienda agrituristica possa andare avanti con nuove prospettive e opportunità di sviluppo, il limite assoluto di nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti è sempre più avvertito come un limite.

Possono essere utilizzati per agriturismo gli edifici e parti di essi non più necessari alla conduzione del fondo, ma questo molto spesso nella nostra regione è già stato realizzato. Gli immobili da recuperare sono sempre meno e le aziende agrituristiche in Toscana sono circa 4.500.

Sempre più spesso aziende agricole, tra le quali anche aziende agrituristiche che da anni svolgono le "tradizionali" attività di pernottamento, avanzano richieste di revisione della normativa vigente finalizzate a permettere, ad esempio, la realizzazione di volumetrie per le "nuove" attività agrituristiche, come le attività sociali o le fattorie didattiche che sono entrate a far parte della nostra disciplina agrituristica solo da pochi anni.

5.2 L'Agriturismo diffuso

La l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo Unico del Sistema turistico regionale" che ha abrogato la precedente l.r. n. 71/3013 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso" definisce gli "alberghi diffusi" come strutture ricettive caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

Oltre a quanto sopra la disposizione normativa precisa che la capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi e devono essere localizzati in centri storici, borghi rurali e nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti e che l'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare. Per quanto attiene ai requisiti strutturali (ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi) i requisiti delle unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Attualmente in ambito agrituristico possono essere svolti fuori dal fondo, nella disponibilità dell'impresa, solo le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale.

Per le attività di pernottamento in camere e appartamenti e somministrazione pasti la disciplina agrituristica prevede che le stesse possono essere svolte solamente utilizzando :

- i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata NEL FONDO;
- i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata NEI CENTRI ABITATI, QUALORA l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo (fondo privo di qualsiasi tipo di fabbricati, annessi agricoli compresi);
- gli altri edifici o parti di essi esistenti SUL FONDO e NON più necessari alla conduzione dello stesso;

Molti borghi della Toscana, in particolare delle zone montane e più decentrate, risultano abbandonati: si tratta di ricchezze paesaggistiche, culturali e di identità dimenticate o non valorizzate. Gli immobili stanno già franando, o frangeranno a breve se qualcuno non interviene con lavori di messa in sicurezza. Utilizzarli per agriturismo intervenendo sulla norma di legge che tratta delle attività di ricezione agrituristiche fuori dal fondo contribuirebbe a salvaguardare il paesaggio toscano e potrebbe essere un'ulteriore opportunità di diversificazione dell'attività agricola.

Mantenendo la centralità dell'attività agricola, e quindi il requisito della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, si potrebbe coniugare il concetto di albergo diffuso e con l' agriturismo per il recupero e la rivitalizzazione di molti borghi toscani, in particolare a seguito delle recenti modifiche (febbraio 2017) alla l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e l'introduzione di agevolazioni finalizzate ad incentivare il recupero di edifici nelle aree rurali per tutelare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico, valorizzando gli immobili esistenti spesso abbandonati e contrastando il degrado nelle campagne.

Le agevolazioni previste dalla l.r. 65/2014 riguardano gli immobili di nuclei ed insediamenti anche sparsi (c.d. "nuclei rurali") e il territorio rurale in genere, che è definito come tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato individuato negli atti di governo del territorio comunali. Sono previsti incentivi crescenti man mano che nella ristrutturazione vengono applicati principi di prevenzione sismica e risparmio energetico, è ammessa la possibilità, per quegli immobili non sottoposti a vincolo di restauro conservativo, di un graduale e progressivo aumento volumetrico in virtù di miglioramenti dal punto di vista dell'efficientamento energetico e della sicurezza sismica e sono previste riduzioni degli oneri comunali.

5.3 Il "glamping"

Altra richiesta che per adesso non trova spazio dubbio nella normativa regionale definita dalla l.r. 30/2003 è l'utilizzo di strutture c.d. glamping per le attività di agricampeggio.

La normativa regionale vigente prevede che per l'ospitalità in spazi aperti possono essere utilizzate tende, caravan e autocaravan.

Premesso quanto sopra, vista anche la grande varietà di tipologie di tensostrutture utilizzate per allestire i "glamping" realizzate ad oggi, si ritiene che laddove tali strutture sono assimilabili a attrezzature per il campeggio temporanee sono di fatto già utilizzabili senza nessuna specifica ove gli strumenti urbanistici lo consentano. Laddove invece le strutture utilizzate per il "glamping" diventano strutture più assimilabili a bungalow o case mobili, si deve considerare che ad oggi il loro utilizzo è da escludere per le attività di agricampeggio.

Nei prossimi anni può essere data una risposta alle richieste che provengono già oggi giorno dagli operatori, tenendo presente che l'attività normativa in sintesi rappresenta un mezzo per tutelare interessi presenti e identificare le procedure per il loro concreto soddisfacimento in un ambito di tutela della concorrenza.

In definitiva si tratta di svincolarsi dal concetto tradizionale di "tenda da campeggio" e intercettare questo nuovo settore di mercato modificando le disposizioni di legge e rendendo possibile l'utilizzo di tali strutture nel rispetto delle disposizioni urbanistiche comunali.

Per il momento le indicazioni che possono essere date in attesa di una più esauriente definizione sono quelle di fare riferimento alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione delle pareti e del tetto della eventuale struttura glamping utilizzata in agriturismo, che devono essere prevalentemente di tela come nelle tradizionali tende da campeggio.

5.4 La macellazione di animali allevati in azienda

La macellazione di animali allevati in azienda è per la struttura agrituristica che offre attività somministrazione pasti un punto di forza.

Nel 2009 la l.r. 30/2003 ha avuto una modifica generale nell'impianto normativo e sono state introdotte diverse novità volte a rafforzare la centralità dell'azienda agricola: con l'occasione fu inserita in l.r. 30 la finalità di "favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta".

Di pari passo furono inserite disposizioni relative alla macellazione di animali allevati in azienda. Per pollame e lagomorfi fu possibile introdurre e richiamare agevolazioni puntuali per la macellazione fino a 10.000 capi/anno. Per suini e ovini fu stabilito che la macellazione in azienda di animali era possibile con il limite massimo di 3 unità di grosso bestiame (UGB) l'anno, secondo le modalità stabilite da apposite linee guida regionali da approvare entro 31 dicembre 2010. Le linee guida, che dovevano prevedere anche le modalità per la visita sanitaria e l'applicazione dei relativi diritti sanitari, non sono state approvate per una lettura molto stringente del Reg. (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Si può sottolineare che è lo stesso Reg. (CE) N. 853/2004 che richiama il concetto di flessibilità per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti e infatti presso il Ministero della salute è da poco tempo prevista l'attivazione di un tavolo di lavoro interregionale sulla flessibilità applicativa dei regolamenti comunitari vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'assessore all'Agricoltura e l'assessore al Diritto alla salute concordano che è in tale sede che risulta opportuno affrontare le varie problematiche inerenti l'agriturismo e la macellazione e lavorazione di carni ed altri alimenti di produzione agraria ed in particolare zootecnica. Sostanzialmente gli aspetti principali oggetto della discussione dovrebbero essere i seguenti:

1) criteri di flessibilità nella applicazione dei requisiti dei regolamenti per il conseguimento dei riconoscimenti CE per determinate attività, con particolare riguardo alla macellazione, che senza pregiudizio per la salute pubblica e senza contravvenire i principi basilari dei Regolamenti, consenta il raggiungimento dell'obiettivo del riconoscimento CE anche in determinati contesti caratterizzati da produzioni limitate, per vendita o somministrazione diretta o ad esercizi in ambito locale;

2) criteri di flessibilità riguardo all'obbligo del riconoscimento CE previsto per le attività di macellazione di ungulati domestici, per ottenere la possibilità di macellare dette specie animali, in ambito zootecnico, con uso di strutture che offrano idonee garanzie per il consumatore e sotto controllo ufficiale, ma senza l'ottenimento del riconoscimento comunitario, perlomeno per limitatissime quantità, per produzione di carni da somministrare in agriturismi o comunque commercializzare in forma esclusivamente diretta.

La flessibilità di cui al primo punto come già accennato è di fatto prevista dalla stessa normativa della UE, che nell'ultimo anno ha aperto ulteriormente a questa possibilità come ribadito in occasione di seminari internazionali e in comunicazioni ai Paesi membri.

La flessibilità di cui al secondo punto, non sembrerebbe ad oggi espressamente prevista, per cui il tavolo dovrà necessariamente portare avanti gli eventuali esiti del proprio lavoro a livello comunitario, attraverso il Ministero della salute. Riteniamo comunque che questo aspetto sia importante e possa trovare adesioni da parte di altre Regioni interessate.

Il Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria ha già preso per via breve preventivi contatti con funzionari ministeriali e della Regione Veneto, che opera per garantire il coordinamento interregionale per la conferenza stato-regioni, riscontrando interesse per la proposta.

5.5 La principalità condivisa

A seguito dell'emanazione della legge 96/2006 la Regione Toscana e la Regione Lazio presentarono, in separate sedi, ricorso alla Corte Costituzionale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 339/2007 ha risolto il dibattito su vari aspetti, uno dei quali è relativo alla “principalità presunta” che la norma nazionale fissava nel caso in cui le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. La Corte ha stabilito che “la presunzione ai fini del riconoscimento di un'attività agrituristica, opera esclusivamente nell'ambito delle materie agricoltura e turismo, ledendo le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell'Art. 117, comma quarto, della Costituzione”.

Nel testo normativo toscano non è stata disciplinata la principalità presunta, privilegiando invece forme di agevolazione per la sua determinazione per le zone montane e per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni.

Un'ipotesi che con il tempo prende campo è invece quella di definire a livello normativo una sorta di “principalità condivisa” tra imprese agricole che pur non associandosi tra loro potrebbero operare in collaborazione, condividendo da una parte immobili e da una parte terreni.

5.6 I contratti di rete in ambito agrituristico

Un nuovo strumento per sfruttare al meglio la principalità dell'agricoltura rispetto alle attività agrituristiche può essere rappresentato dai contratti di rete.

Con la legge n. 33 del 9 aprile 2009 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il contratto di rete. Si tratta di un istituto innovativo sempre più utilizzato anche in agricoltura e consiste in un modello di collaborazione tra imprese che mantengono la propria autonomia e indipendenza.

Tale collaborazione è finalizzata alla realizzazione di progetti ed obiettivi condivisi finalizzati ad incrementare la competitività sul mercato tramite uno strumento agile che prevede un insieme di relazioni stabili tra i soggetti appartenenti alla rete che si impegnano in processi di scambio per perseguire interessi comuni. Sono le aziende stesse che predisponendo un “programma di rete” definiscono come realizzare il programma stesso, quali sono i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante, le regole di gestione dell'eventuale fondo patrimoniale comune, il grado di flessibilità e revisione del programma stesso, e tutti gli altri aspetti necessari e richiamati dalla normativa.

Nell'ambito delle attività agrituristiche le aziende agricole, predisponendo un programma di rete, possono stipulare forme di collaborazione per l'esercizio in comune delle attività agrituristiche “spendendo” la percentuale di principalità che di fatto non utilizzano all'interno della propria azienda.

L'aggregazione e la costituzione della rete d'impresa consentirà quindi di aumentare la crescita e l'integrazione al reddito agricolo, preservando l'autonomia delle singole imprese agricole che si aggregano e che potranno continuare a svolgere le attività agrituristiche anche nella propria azienda e in maniera autonoma. La flessibilità

A titolo esplicativo, un'azienda che realizza in agricoltura un monte ore lavorativo pari a 100 ma che sfrutta tale monte ore per la propria attività agrituristica solo al 40% (per scelta aziendale o ad esempio per carenza di strutture edilizie) stipulando un contratto di rete può mettere a disposizione il rimanente 60% del monte ore agricolo per l'esercizio associato di altre attività agrituristiche inserite nel programma di rete e che potranno essere svolte o all'interno di un'altra azienda o in strutture e attività "proprie" della rete.

Per la realizzazione dei contratti di rete come sopra descritti si reputa necessario intervenire a livello normativo in quanto ad oggi l'impianto della l.r. 30/2003, che ricordiamo fa riferimento all'UTE aziendale, porta a "far perdere" le ore lavoro agricole eccedenti le attività agrituristiche esercitate nell'unità integrativa di reddito riferita all'UTE stessa.

Capitolo 6 – Agriturismo e incentivi finanziari

6.1 PSR 2014/2020 Misura 6.4.1

Il bando "Diversificazione delle aziende agricole - 2016" Approvato con Decreto n. 5790 del 6 luglio 2016 è finalizzato ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuisce anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, aumentando il reddito delle famiglie agricole.

Punti salienti del bando:

1) Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto e beneficiare del sostegno previsto dal tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" sono IAP e soggetti ad essi equiparati e, per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla L.R. 30/2003, anche gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole.

2) Investimenti ammessi a finanziamento

Il bando consente di realizzare i seguenti interventi per la creazione e lo sviluppo di attività di diversificazione nelle aziende agricole:

- A) Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica;
- B) Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo;
- C) Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
- D) Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali.
- E) Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

3) Percentuali di contribuzione delle sottomisure attivate

40% per gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità con una maggiorazione del 10% in caso di investimenti realizzati in aziende con superficie condotta che ricade completamente in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013.

4) Minimali e massimali

L'aiuto è concesso ai sensi del Reg.(UE) 1407/2013 "Aiuti de Minimis" pertanto l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000 euro.

5) Dotazione finanziaria del bando

3,5 milioni di euro per l'anno 2016.

6) I criteri di selezione

Una volta presentata la domanda di aiuto verrà stilata una graduatoria.

Per entrare in graduatoria, oltre al rispetto dei requisiti minimi di accesso, la domanda di aiuto deve aver ottenuto almeno 5 punti.

I macro criteri utilizzati per l'assegnazione del punteggio sono:

-tipologie di territorio in cui ricadono le Unità Produttive

-genere femminile del beneficiario

-settori di intervento (attività sociale)

Le domande che entreranno in graduatoria e che risulteranno ammissibili, verranno finanziate sulla base delle risorse a disposizione.

7) Fasi procedurali e norme in materia di spese ammissibili/non ammissibili

Le fasi del procedimento collegate all'attuazione della sottomisura 4.1, nonché le norme inerenti l'ammissibilità delle spese sono disciplinate dal Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016, che approva le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

8) Scadenza e presentazione della domanda

Il periodo per la domanda di aiuto per il bando 2016 è stata fissata a partire dal 28 luglio ed entro il 21 novembre 2016

Programmazione

E' prevista l'apertura di ulteriori bandi Misura 6.4.1 durante la programmazione 2014/2020.

Le informazioni sui bandi Psr Feasr 2014-2020 sono disponibili sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi>

Capitolo 7 - Dati strutture aziende agrituristiche in Toscana

7.1 Indagine amministrativa annuale elaborata dalla Regione Toscana per conto dell'ISTAT – dati 2010 e 2016

Riportiamo di seguito le tavole riassuntive dei dati sulla consistenza agrituristica elaborati dal Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni - Ufficio Regionale di Statistica - su dati provvisori Istat. Per tale elaborazione è stato utilizzato sia l'archivio sul S.I. Artea che l'archivio della Comunicazione prezzi servizi e attrezzature che raccogli i dati che ogni imprenditore era tenuto a presentare fino a fine 2016 alla provincia dove ha sede la struttura.

Con riferimento all'ultima indagine amministrativa annuale elaborata possiamo fornire i dati delle seguenti tabelle relative al 2016, dati che si sono resi disponibili nel mese di maggio 2017.

AGRITURISMO- REGIONE TOSCANA – Anno 2010 e 2016

TAVOLA 1- Aziende agrituristiche e posti letto per provincia, al 31/12.

TAVOLA 2- Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto, numero di camere e piazzole per provincia.

TAVOLA 3- Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto e piazzole, per servizio e provincia.

TAVOLA 4- Aziende autorizzate al 31/12, per tipo di ospitalità e provincia. Valori assoluti

TAVOLA 5- Aziende autorizzate al 31/12, per tipo di ospitalità e provincia. Valori assoluti e percentuali

Tavola 1- Aziende agrituristiche e posti letto per provincia, al 31/12. Valori assoluti- Toscana 2010

Provincia	Aziende	Nuove	Cessate	Posti letto
Massa Carrara	86	1	10	847
Lucca	195	9	18	2.015
Pistoia	161	6	2	1.535
Firenze	580	20	28	8.108
Livorno	218	8	8	3.051
Pisa	383	17	16	5.319
Arezzo	445	15	20	6.012
Siena	1.065	58	32	14.162
Grosseto	917	32	23	10.222
Prato	24	-	5	297
Toscana	4.074	166	162	51.568

Fonte: Elaborazioni UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA su dati Istat.

Tavola 1- Aziende agrituristiche e posti letto per provincia, al 31/12. Valori assoluti- Toscana 2016

Province	Aziende	Nuove	Cessate	Posti letto
Massa Carrara	90	3	3	969
Lucca	197	6	10	2.042
Pistoia	178	13	2	1.797
Firenze	627	33	19	10.045
Livorno	259	4	7	4.084
Pisa	425	31	11	6.537
Arezzo	569	32	9	7.981
Siena	1.161	44	28	16.890
Grosseto	996	48	29	12.011
Prato	26	-	1	311
Toscana	4.528	214	119	62.667

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni.Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

Nel 2010 le aziende agricole in Toscana erano 4.074 mentre nel 2016 si contano 4.528 aziende, quindi si è verificato un aumento in 5 anni di 454 unità che corrisponde ad un aumento pari al 7.3%.

La maggiore concentrazione si conferma nelle province di Siena e Grosseto, a seguire Firenze e Arezzo; i quattro territori hanno aumentato il numero di aziende ma non il loro ordine per numero.

Diminuito è il tasso di cessazioni in 5 anni: pari a 162 aziende cessate nel 2010 e 119 aziende nel 2016. Inoltre mentre nel 2010 il numero delle nuove aziende

controbilanciava in pari il numero delle imprese cessate, a distanza di 6 anni non solo risulta inferiore il numero delle aziende cessate, ma il trend è nettamente positivo in quanto si è verificato un netto aumento delle nuove strutture agrituristiche rispetto a quelle che cessate.

Tavola 2 - Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto, numero di camere e piazzole per provincia. Valori assoluti- Toscana 2010

Provincia	Aziende	Posti letto			Numero camere			Numero piazzole
		In struttura	In appartamento	Totale	In struttura	In appartamento	Totale	
Massa Carrara	86	510	337	847	245	130	375	30
Lucca	193	485	1.530	2.015	241	751	992	13
Pistoia	160	636	899	1.535	321	376	697	8
Firenze	576	1.915	6.193	8.108	931	3.055	3.986	6
Livorno	214	852	2.199	3.051	355	1.066	1.421	162
Pisa	381	1.467	3.852	5.319	678	1.733	2.411	60
Arezzo	442	1.159	4.853	6.012	545	2.062	2.607	17
Siena	1.059	3.644	10.518	14.162	1.732	5.001	6.733	34
Grosseto	915	5.148	5.074	10.222	2.603	2.114	4.717	50
Prato	24	149	148	297	73	76	149	-
Toscana	4.050	15.965	35.603	51.568	7.724	16.364	24.088	380

Fonte: Elaborazioni UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA su dati Istat.

Tavola 2- Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto, numero di camere e piazzole per provincia. Valori assoluti- Toscana 2016

Provincia	Aziende	Posti letto			Numero camere			Numero piazzole
		In struttura	In appartamento	Totale	In struttura	In appartamento	Totale	
Massa Carrara	87	604	365	969	303	192	495	17
Lucca	183	583	1.459	2.042	358	734	1.092	5
Pistoia	166	1.171	626	1.797	586	323	909	22
Firenze	590	3.175	6.870	10.045	1.513	3.469	4.982	61
Livorno	250	1.355	2.729	4.084	630	1.283	1.913	333
Pisa	419	2.172	4.365	6.537	1.051	2.075	3.126	68
Arezzo	558	2.030	5.951	7.981	996	2.986	3.982	33
Siena	1.130	5.443	11.447	16.890	2.711	5.847	8.558	56
Grosseto	976	5.979	6.032	12.011	2.959	3.147	6.106	85
Prato	24	175	136	311	87	62	149	-
Toscana	4.383	22.687	39.980	62.667	11.194	20.118	31.312	680

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

Tavola 3 - Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto e piazzole, per servizio e provincia.

Valori assoluti- Toscana 2010

Provincia	Solo alloggio			Alloggio e ristorazione			Alloggio e altre attività*		
	Aziende	Posti letto	Piazzole	Aziende	Posti letto	Piazzole	Aziende	Posti letto	Piazzole
Massa Carrara	19	124	8	40	420	6	57	649	22
Lucca	50	406	-	52	618	13	135	1.537	13
Pistoia	34	280	-	47	510	-	120	1.202	8
Firenze	148	1.520	6	123	1.970	-	404	6.307	-
Livorno	89	924	106	47	1.011	28	120	2.017	32
Pisa	105	1.077	-	113	1.911	28	262	4.096	60
Arezzo	119	1.147	-	79	1.466	13	311	4.735	7
Siena	324	3.049	-	231	4.293	32	696	10.589	34
Grosseto	303	2.603	4	241	3.503	18	559	7.003	42
Prato	1	6	-	14	196	-	22	279	-
Toscana	1.192	11.136	124	987	15.898	138	2.686	38.414	218

Fonte: Elaborazioni UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA su dati Istat.

Tavola 3- Aziende autorizzate all'alloggio al 31/12, posti letto e piazzole, per servizio e provincia.

Valori assoluti- Toscana 2016

Provincia	Solo alloggio			Alloggio e ristorazione			Alloggio e altre attività*		
	Aziende	Posti letto	Piazzole	Aziende	Posti letto	Piazzole	Aziende	Posti letto	Piazzole
Massa Carrara	9	90	2	56	628	9	59	680	10
Lucca	41	471	-	43	502	5	129	1.460	5
Pistoia	42	474	-	61	654	-	102	1.116	22
Firenze	223	3.416	34	195	3.711	27	294	5.208	27
Livorno	83	1.085	98	71	1.365	133	136	2.425	170
Pisa	96	1.306	21	139	2.424	30	293	4.706	44
Arezzo	128	1.673	10	133	2.305	20	399	5.826	19
Siena	344	3.735	20	306	6.121	32	696	11.443	30
Grosseto	285	2.805	22	310	4.827	52	599	7.802	49
Prato	8	125	-	10	120	-	12	145	-
Toscana	1.259	15.180	207	1.324	22.657	308	2.719	40.811	376

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

* I totali della tabella 3 risultano maggiori rispetto ai totali della tabella 2 in quanto alcune aziende con alloggio e ristorazione e alloggio e altre attività sono contate due volte.

Nei 6 anni in esame (2010/2016) la tipologia di struttura ricettiva più comune in Toscana si conferma l'alloggio con somministrazione pasti: si è verificato infatti un leggero incremento per il numero di strutture che offrono solo pernottamento (passate da 1.192 a 1.259) e di un incremento più deciso per le strutture che effettuano pernottamento con somministrazione pasti (passate da 987 a 1.324)

L'offerta maggiore sia nel 2010 che nel 2016 passa da una vasta gamma di servizi a una di sola ospitalità, confermando che il modello vincente risulta essere un agriturismo che offre varie attività agrituristiche associate.

Tavola 4 - Aziende autorizzate al 31/12, per tipo di ospitalità e provincia.

Valori assoluti- Toscana 2010

Provincia	Solo pernottamento	Pernottamento e 1° colazione	Mezza pensione	Pensione completa
Massa Carrara	36	21	40	16
Lucca	98	65	51	23
Pistoia	76	48	47	29
Firenze	304	184	121	63
Livorno	123	50	47	17
Pisa	223	67	112	61
Arezzo	271	112	78	34
Siena	619	274	229	102
Grosseto	523	206	241	90
Prato	6	6	14	7
Toscana	2.279	1.033	980	442

Fonte: Elaborazioni UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA su dati Istat.

Tavola 4 - Aziende autorizzate al 31/12, per tipo di ospitalità e provincia.

Valori assoluti- Toscana 2016

Provincia	Solo pernottamento	Pernottamento e 1° colazione	Mezza pensione	Pensione completa
Massa Carrara	83	60	49	18
Lucca	171	70	39	17
Pistoia	149	72	47	13
Firenze	575	187	158	56
Livorno	239	141	56	27
Pisa	400	303	126	57
Arezzo	543	344	113	46
Siena	1.081	414	271	152
Grosseto	872	681	268	134
Prato	23	13	8	4
Toscana	4.136	2.285	1.135	524

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

Tavola 5 - Aziende autorizzate al 31/12, per tipo di ospitalità e provincia. Valori assoluti e % Toscana 2010 e 2016

	totale aziende	Solo pernottamento	% sul totale delle aziende	Pernottamento e 1° colazione	% sul totale delle aziende	Mezza pensione	% sul totale delle aziende	Pensione completa	% sul totale delle aziende
anno 2010	4.074	2.279	56%	1.033	25%	980	24%	442	10%
anno 2016	4.528	4.136	91%	2.285	50%	1.135	25%	524	12%

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

La formula di ospitalità più rilevante sembrerebbe quella che prevede “solo pernottamento” e nei sei anni in esame le aziende che offrono tale servizio risulterebbero quasi raddoppiate, passando dal 56% del 2010 al 91% del 2016.

In verità il dato deve essere letto in un'altra ottica. Occorre sottolineare che come tipologia di attività la sola somministrazione pasti, svincolata del pernotto, è stata introdotta in Regione Toscana con le modifiche del 2009/2010 alla l.r. 30/2003. Tali modifiche, in vigore da aprile 2010, hanno reso possibile questo dato del 91% delle aziende che svolge solo attività di pernottamento in quanto l'attività di somministrazione pasti NON è rivolta agli alloggiati e quindi esula da questa raccolta dati sopra riportata.

7.2 Posti Tavola nelle strutture agrituristiche della Toscana

Le modifiche introdotte nel 2009 tramite la l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 hanno “aperto” la somministrazione pasti alimenti e bevande a tutti gli ospiti dell'agriturismo, e non più solamente riservata agli ospiti alloggiati per il pernotto.

postì tavola 2010 | **11.055** di cui: 10.751 posti tavola in aziende con somministrazione pasti solo agli alloggiati
304 posti tavola indipendentemente da altre attività agrituristiche per max 30 posti ad azienda (ex c.1 art. 26 l.r. 30/2003 ora abrogato)

postì tavola 2016 | **64.790** dal 2010 possibilità di somministrazione pasti svincolata dal pernotto

Fonte: Nostra elaborazione su dati Artea

Nei primi 6 anni di possibilità di somministrazione pasti svincolata dal pernotto sono aumentati 53.735 posti tavola, quindi si è verificato un incremento dell'85% rispetto ai posti tavola del 2010.

L'agriturismo in Toscana rimane sempre caratterizzato dall'ospitalità con possibilità di pernotto in quanto solo 229 aziende risultano ad oggi offrire solo ristorazione.

2016

Dati sintesi su Aziende con Posti Tavola per esterni

Provincia	N. Aziende che non offrono somministrazione senza possibilità di pernotto	N. Posti tavola
AR	18	568
FI	44	1.487
GR	43	1.905
LI	11	270
LU	17	596
MS	13	451
PI	12	634
PO	11	366
PT	21	1.054
SI	39	1.310
TOTALE	229	8.641

Fonte: Nostra elaborazione su dati Artea

Capitolo 8 - Movimento dei clienti nelle strutture agrituristiche in Toscana

8.1 Arrivi e presenze nelle strutture agrituristiche in Toscana

Le tavole sotto riportate indicano il movimento dei clienti nelle strutture ricettive in Toscana.


Tavola 1. Movimento turistico tutte le strutture ricettive. Toscana. Anni 2005, 2010 e 2015

	Tutte le tipologie ricettive		
	2005	2010	2015
Arrivi	10.436.716,00	11.425.133,00	12.908.613,00
Presenze	38.258.437,00	42.310.101,00	44.789.039,00

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"

Il trend degli arrivi e delle presenze è in costante crescita. Rispetto all'anno 2005, nel 2015 si registra in Toscana un aumento del 23,7% degli arrivi e del 17,1% delle presenze.

Fig 1. Incrementi % del movimento turistico tutte le strutture ricettive. Toscana. Anni 2005, 2010 e 2015



Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Un'informazione importante che emerge dalla fig. 1, è una contrazione dell'aumento delle presenze nel periodo di osservazione 2015/2010, nonostante gli arrivi siano in costante crescita. Questa riduzione dell'incremento delle presenze, di circa il 50%, potrebbe essere dovuto alla diminuzione del periodo vacanziero conseguente la crisi economica, a un cambiamento delle abitudini dei turisti che sono passati da un turismo stanziale a un turismo itinerante, oppure, potrebbe essere determinato dalla scelta di strutture ricettive diverse da quelle censite.

Con particolare riferimento alle strutture agrituristiche si evidenzia il seguente movimento clienti:

Tav. 2 Movimento turistico per provenienza e tipo di struttura AGRITURISMO.
Toscana. Anni 2005, 2010 e 2015

	2005			2010			2015		
	ITA	STR	Agriturismi	ITA	STR	Agriturismi	ITA	STR	Agriturismi
				2005			2010		
Arrivi	225.356,00	198.877,00	424.233,00	283.311,00	291.363,00	574.674,00	338.332,00	408.485,00	746.817,00
Presenze	875.876,00	1.419.687,00	2.295.563,00	1.072.461,00	1.975.317,00	3.047.778,00	1.154.713,00	2.426.063,00	3.580.776,00

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"

Nel caso degli agriturismi gli arrivi dal 2005 al 2015 sono quasi raddoppiati (da 424.233 nel 2005 a 746.817 nel 2015) e lo stesso accade, in misura minore, per le presenze (da 2.295.563 nel 2005 a 3.580.776 nel 2015). In generale, nel periodo 2010-2015 si manifesta una leggera flessione in basso della crescita, ma come osservato sopra, in tutto l'arco di tempo in osservazione raggiunge valori doppi (dal 2005 al 2015 si ha un aumento degli arrivi del 76% circa e del 56% circa delle presenze).

Nel 2005 negli agriturismi risultano meno stranieri tra gli arrivi rispetto agli italiani, ma la loro permanenza è di gran lunga maggiore e in crescita. Negli anni seguenti si registra un vero boom degli arrivi stranieri che superano quelli nazionali, fino a raddoppiare nel 2015 rispetto al 2005.

Tav. 3. Movimento turistico per provenienza e tipo di struttura AGRITURISMO (%).
Toscana. Anni 2005, 2010 e 2015.

	2010/2005		2010/2005	2015/2010		2015/2010	2015/2005		2015/2005
	ITA	STR		ITA	STR		ITA	STR	
	Agriturismi		Agriturismi		Agriturismi		Agriturismi		
Arrivi	25,72	46,50	35,46	19,42	40,20	29,95	50,13	105,40	76,04
Presenze	22,44	39,14	32,77	7,67	22,82	17,49	31,84	70,89	55,99

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"

La tabella sottostante riconferma in parte quanto analizzato in precedenza. La durata media del soggiorno degli stranieri nelle strutture agrituristiche è notevolmente superiore a quella italiana. Un particolare che emerge è la sua riduzione negli anni, sia per gli stranieri che per gli italiani, passando dal 5,4 nel 2005 al 4,8 nel 2015, nonostante le presenze siano in aumento annualmente come si è notato nella tabella sul movimento turistico. La contrazione del soggiorno medio degli stranieri è in proporzione più consistente di quella dei turisti nazionali.

Tav. 4 Durata media del soggiorno nelle strutture agrituristiche per provenienza.
Toscana. Anno 2005, 2010 e 2015

Provenienza	2005	2010	2015
Italiani	3,9	3,8	3,4
Stranieri	7,1	6,8	5,9
Totale	5,4	5,3	4,8

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"

Si deduce che seppur la Toscana attragga sempre più visitatori, le congiunture economiche sfavorevoli o il caro vita spingano i turisti a ridurre la propria presenza in termini di tempo. Il fenomeno del "turismo mordi e fuggi" già evidenziato nella precedente relazione è quindi sempre più in aumento.

8.2 Arrivi e presenze stranieri nelle strutture agrituristiche

Le tavole sotto riportate indicano il movimento nelle strutture agrituristiche della Toscana per le prime 11 nazionalità straniere del 2010 e nel 2015.

Toscana											
2010											
	Russia	Giappone	Stati Uniti d'America	Austria	Francia	Germania	Grecia	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito	Spagna
Arrivi	153.680	283.716	744.529	120.648	525.364	726.673	48.191	327.663	32.351	363.468	334.676
Presenze	418.473	525.504	2.088.133	509.990	1.652.072	3.879.971	120.817	1.902.400	76.962	1.325.857	824.237

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"


Al 2010 il primato degli arrivi è degli Stati Uniti, seguito dalla Germania, Francia, Regno Unito, Olanda e Spagna. Nelle presenze l'ordine varia, la Germania riporta il maggior numero di presenze seguita dagli Stati Uniti, Olanda, Francia, Regno Unito e Spagna.

Toscana											
2015											
	Russia	Giappone	Stati Uniti d'America	Austria	Francia	Germania	Grecia	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito	Spagna
Arrivi	123.751	203.312	869.251	125.136	546.527	804.646	31.519	313.206	32.340	412.448	308.701
Presenze	415.862	425.591	2.467.433	565.766	1.789.962	4.351.026	88.722	1.925.883	84.662	1.505.026	782.580


Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"

Al 2015 si presenta una situazione identica alla precedente con un incremento dei valori.

Arrivi in Toscana negli ultimi 5 anni



Mentre il flusso degli arrivi di nazionalità americana, tedesca francese e inglese è in aumento tra il 2010 ed il 2015, quello di Spagna, Olanda, Russia e soprattutto del Giappone sono in diminuzione.




Per quanto concerne le presenze si ha un trend simile a quello degli arrivi, ma di entità più ridotta.

Totale arrivi e presenze nelle strutture agrituristiche della Toscana per le prime 11 nazionalità straniere del 2010 e nel 2015

	Totale Arrivi	Totale Presenze
2010	3.640.959	13.324.416
2015	3.770.837	14.402.513

Fonte: Elaborazioni su dati Istat a cura del "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica"



Dai risultati ottenuti si denota che per le prime 11 nazionalità straniere del 2010 e nel 2015:

-Gli ultimi 5 anni sono stati molto positivi per arrivi e presenze da parte di turisti stranieri, in particolar modo per i turisti provenienti dai paesi più grandi (Austria, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti), che visitano il territorio toscano. Gli altri paesi presi in analisi (Russia, Giappone, Grecia, Spagna) hanno subito una diminuzione di arrivi e presenze dovute a fattori diversi, mentre per i turisti

provenienti da Paesi Bassi e Portogallo sono calati gli arrivi, ma le presenze sono aumentate.

-Negli ultimi 5 anni si denota un totale di arrivi da parte di turisti esteri nel territorio della Toscana pari a 3.640.959 nel 2010 contro un totale di 3.770.837 nel 2015, per un incremento di arrivi esteri pari a 129.878, quindi con un incremento pari al 3,5% rispetto al 2010

-Negli ultimi 5 anni si denota un totale di presenze da parte di turisti esteri nel territorio della Toscana pari a 13.324.416 nel 2010 contro un totale di 14.402.513 nel 2015, per un incremento di presenze estere pari a 1.078.097, quindi con un incremento pari al 7,4% rispetto al 2010.